

COMUNE DI MACUGNAGA

REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 30/07/2007)

Articolo 1

Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, impiego ed uso degli automezzi di proprietà comunale ed è cogente per gli appartenenti all'Ente e per coloro che sulla base di particolari rapporti di lavoro (collaborazioni, incarichi, convenzioni etc.) fanno uso dei veicoli dell'Amministrazione; lo stesso dovrà essere scrupolosamente osservato.

Articolo 2

Norme generali per l'uso dei veicoli comunali

- 1) I mezzi comunali devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza, e guidati unicamente dai Dipendenti comunali e dagli Amministratori, che dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni alla guida dell'automezzo (patente adeguata);
- 2) Il trasporto di terzi è consentito quando sussistano comprovate esigenze di servizio od obblighi di legge o morali (soccorso a vittime di incidenti stradali o bisognose di aiuto etc.);
- 3) Premesso l'obbligo dell'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e della prudente condotta di guida, il personale a cui è affidato il mezzo è tenuto alla diligente cura di esso ed alla scrupolosa osservanza di quanto disposto in materia dal Comune;
- 4) I mezzi comunali, terminato il loro utilizzo, devono essere posteggiati nell'apposita Autorimessa o in aree predisposte all'uopo dal Comune;
- 5) Quando i mezzi comunali, per comprovati motivi di servizio o di rappresentanza, si trovano fuori dal territorio comunale devono essere gestiti e custoditi con massima diligenza.

Articolo 3

Registro di macchina

- 1) Ogni veicolo è dotato di un registro di macchina che contiene tutti gli elementi necessari alla sua identificazione;
- 2) Ogni volta che un appartenente all'Ente utilizza un veicolo di proprietà comunale fuori dal territorio comunale deve diligentemente compilare il corrispondente registro;
- 3) Tutti i registri dei veicoli devono essere conservati in un locale ritenuto idoneo e di facile accesso per chi deve utilizzare i veicoli.

Articolo 4

Codice della strada

- 1) tutti i conducenti dei veicoli dell'Amministrazione comunale, fatta eccezione per gli appartenenti alla Polizia Municipale nell'assolvimento di urgenti compiti d'istituto, sono tenuti ad osservare le norme contenute nel D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) nonché le normative speciali in tema di trasporto. Le violazioni saranno ad esclusivo carico del trasgressore.

Articolo 5 **Contrassegni di riconoscimento**

- 1) Tutti gli automezzi debbono riportare applicato ben in vista il nome del Comune ed eventualmente della Provincia di appartenenza e lo stemma comunale.

Articolo 6 **Obblighi del conducente**

- 1) Chiunque conduce i veicoli dell'Amministrazione è responsabile del veicolo affidato e pertanto ha l'obbligo di utilizzarlo, gestirlo e custodirlo con diligenza e responsabilità.
- 2) al termine dell'utilizzo del mezzo il conducente deve:
 - effettuare rifornimento di carburante;
 - compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il registro di macchina (qualora sia uscito dal territorio comunale);
 - segnalare eventuali anomalie o incidenti occorsi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - ricoverare il veicolo presso l'Autorimessa comunale o in idonei locali che rientrano nella disponibilità dell'Ente.

Articolo 7 **Divieti**

- 1) E' vietato concedere in uso gli automezzi di proprietà comunale a soggetti non istituzionali e/o privati se non in presenza di particolari necessità ed esigenze. Il provvedimento di concessione, che sarà sempre successivo ad un atto d'indirizzo politico, dovrà essere formalizzato attraverso la stesura di una convenzione di utilizzo. Durante il periodo di cessione tutti gli oneri di funzionamento del veicolo (assicurazione, tassa di possesso, carburante, manutenzioni ordinarie o straordinarie etc.) saranno a carico del soggetto utilizzatore.

Articolo 8 **Entrata in vigore**

- 1) il presente regolamento, a seguito di approvazione da parte del Consiglio comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.